

**Regolamento per la distribuzione dei fondi dipartimentali per contributi finanziari per le pubblicazioni dei docenti e ricercatori del Dipartimento  
(Approvato con delibera n. 22 del Consiglio di Dipartimento del 12.12.2018)**

**Art. 1**

**(Copertura finanziaria - Fondo)**

1. Per ogni anno solare, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento provvederà a destinare una quota del proprio bilancio al Fondo per contributi finanziari per le pubblicazioni dei docenti e ricercatori del Dipartimento, comunicandone l'entità a tutti i docenti e ricercatori (d'ora in poi docenti) del Dipartimento.

**Art. 2**

**(Oggetto e limiti)**

1. Possono essere erogati contributi per i prodotti scientifici, destinati alla pubblicazione nella collana del Dipartimento, che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a. monografie e saggi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici proposti da docenti del Dipartimento;
- b. monografie e saggi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici proposti da giovani afferenti o che abbiano afferito al Dipartimento entro un limite di non oltre due anni dalla data della domanda (borsisti, assegnisti, dottorandi, dottori di ricerca); la richiesta dovrà essere sostenuta da un docente del Dipartimento;
- c. opere collettive curate da un docente del Dipartimento, contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del proponente;
- d. atti di convegni promossi da un docente del Dipartimento, contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del proponente;
- f. traduzioni, purché accompagnate da saggio scientifico introduttivo del richiedente.

**Art. 3**

**(dotazioni parziali del Fondo e finestre di tempo per l'erogazione)**

1. Per ciascun anno solare, la dotazione di *budget* finanziario complessiva del Fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento è suddivisa in tre dotazioni di *budget* parziali, di uguale consistenza economica, in relazione alle tre finestre di tempo previste per l'erogazione del Fondo.

2. Le tre finestre di tempo previste, per ciascun anno solare, per l'erogazione del Fondo sono le seguenti:

- a. dal 1 gennaio al 30 aprile;
- b. dal 1 maggio al 31 agosto;
- c. dal 1 settembre al 31 dicembre.

**Art. 4**

**(istanze per l'erogazione del contributo)**

1. Ciascun docente del Dipartimento può presentare al Consiglio di Dipartimento apposita istanza nella quale chiede l'erogazione di un contributo per pubblicazioni che rientrino nelle tipologie di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'istanza deve pervenire al Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei seguenti termini:

- a. entro il 15 febbraio, in relazione alla prima finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;

- b. entro il 15 giugno, in relazione alla seconda finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;
- c. entro il 15 ottobre, in relazione alla terza finestra di tempo prevista per l'erogazione del Fondo;

#### **Art. 5**

##### **(procedura di referaggio)**

1. Raccolta l'istanza, il Consiglio di Dipartimento nomina due *referee* individuati tra gli studiosi appartenenti al settore scientifico disciplinare del quale fa parte il docente interessato al contributo e alla pubblicazione nella collana editoriale del Dipartimento.
2. I *referee*, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della pubblicazione oggetto dell'istanza di finanziamento, esprimono il proprio parere sulla rilevanza scientifica della pubblicazione ai fini dell'inserimento nella collana editoriale del Dipartimento.

#### **Art. 6**

##### **(erogazione del contributo)**

1. Esaminati i pareri espressi dai *referee* ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, tenendo conto del *budget* disponibile e della quantità delle istanze di contribuzione pervenute, dopo avere esaminato le proposte pervenute – entro i termini stabiliti all'articolo 4 del presente Regolamento – il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore del Dipartimento, delibera, nel termine previsto per ciascuna finestra di tempo prevista per l'erogazione del contributo finanziario, in merito all'ammissibilità dell'istanza di finanziamento presentata e alla misura economica del contributo da erogare.
2. Il contributo del Dipartimento può essere integrato attraverso altri fondi di ricerca personali o reperibili singolarmente da ogni docente per ciascuna iniziativa proposta.
3. Nel caso in cui il *budget* a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, varrà la regola secondo la quale:
  - a. sarà presa in considerazione soltanto una richiesta per ogni docente, se presentata singolarmente e non come componente di un gruppo di ricerca;
  - b. sarà escluso dal finanziamento chi abbia ottenuto l'assegnazione nell'anno solare precedente.

#### **Art. 7**

##### **(limite finanziario per le pubblicazioni fuori collana)**

1. Per le opere destinate a essere pubblicate in sedi diverse dalla collana editoriale promossa dal Dipartimento, il contributo finanziario verrà erogato nel limite delle condizioni economiche assicurate, per sedicesimo di stampa, dalla casa editrice che cura la pubblicazione delle opere nella riferita collana.

#### **Art. 8**

##### **(mancato esaurimento della dotazione finanziaria)**

1. Qualora, nell'anno solare, nell'ambito di una finestra di tempo prevista per l'erogazione dei contributi finanziari per pubblicazioni, il Consiglio di Dipartimento non avesse deliberato l'erogazione di contributi a copertura totale della dotazione prevista, la quota economica in avanzo arricchisce automaticamente e pariteticamente le dotazioni finanziarie previste per le eventuali finestre di tempo successive e fino alla chiusura dell'anno solare.

#### **Art. 9**

##### **(Oneri a carico del beneficiario)**

1. E' obbligo di ogni docente che abbia pubblicato con il contributo del Dipartimento indicare con chiarezza ed evidenza la fonte di tale contributo nel retro del frontespizio della pubblicazione oggetto di finanziamento.

2. Entro 12 mesi dal conferimento del contributo, i beneficiari sono invitati a consegnare due (2) copie della pubblicazione finanziata all'amministrazione del Dipartimento e una (1) alla Biblioteca di Ateneo, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dall'Autore, i tempi per la pubblicazione dovessero protrarsi oltre il tempo previsto, allo scadere dei 12 mesi, l'Autore dovrà esibire al Direttore del Dipartimento le bozze del volume.
3. Qualora, trascorsi i 12 mesi dal conferimento del contributo, l'opera finanziata non sia stata pubblicata, ovvero non ne siano state esibite le bozze, l'erogazione del contributo verrà sospesa.